Verifichefinanziamenti.it

√erifich€finanziamenti.it

Sentenza n. 65/2017 pubbl. il 13/01/2017

RG n. 1347/2010

7 del 13/01/2017



RG: 1347/2010

REPUBBLICA ITALIANA

Crou: 99/2017

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rep.: 65(2017)
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA ud disc.: 5-7-2016

LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA

decise il: 16-12-2016

Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati

Dott. Ugo Pastore Presidente

Dott.

Pier Giorgio Palestini

Consigliere

Avv. Federico D'Incecco

Giud. Ausil. Relatore

olip winde: 10-1-201-pubblit. 13 GEN 2017

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1347 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2010 e promossa

DA

BANCA

S.P.A., rappresentata e difesa dall'Avv.

del Foro di

e con lo stesso elettivamente

domiciliata in

presso la Cancelleria Civile della Corte d'Appello

APPELLANTE

CONTRO

, rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuele Argento del Foro di Pescara ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. in

, Via

, giusta procura a margine dell'atto di costituzione

APPELLATO

Oggetto: appello avverso la ordinanza resa, nel giudizio R.G. n. 32/2008 promosso s.p.a., ai sensi dell'art. 186 quater c.p.c. dal Tribunale di Ascoli Piceno, Sez. Distaccata di San Benedetto del Tronto in data 8.10.2009, comunicata in data 15.10.2009, avente acquisito efficacia di sentenza impugnabile per mancata manifestazione da parte della Banca convenuta, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della medesima, della volontà che fosse pronunciata sentenza. Materia di conto corrente bancario.





Conclusioni: le parti concludevano come da verbale di udienza di discussione, tenutasi il 05.07.2016.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Il Tribunale adito, con l'ordinanza in epigrafe, accoglieva la domanda proposta dall'attore, odierno appellato e, per l'effetto, condannava la Banca

s.p.a. al pagamento in favore del della somma complessiva di € 60.373,25 oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo nonché al rimborso in favore dell'attore dell'acconto versato al C.T.U. e delle spese di lite liquidate in complessivi € 5.056,00 di cui € 2.800,00 per onorari, € 1.576,00 per diritti ed € 500,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.a.p. se dovute e come per legge.

La Banca s.p.a., impugnava la predetta decisione, avente acquisito efficacia di sentenza impugnabile per mancata manifestazione da parte della Banca convenuta, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della medesima, della volontà che fosse pronunciata sentenza, con atto di citazione ritualmente notificato e prospettava i motivi di doglianza in seguito riportati.

Si costituiva in giudizio l'appellato, , impugnando e contestando integralmente, in fatto e in diritto, l'avversa domanda in appello e chiedendo la conferma dell'impugnata ordinanza con la condanna della banca al pagamento delle spese e competenze professionali dell'appello.

L'appellante istituto di credito deduceva i seguenti motivi di appello:

- 1) Omessa motivazione sull'eccezione di decadenza e prescrizione del diritto alla restituzione dell'indebito. Eccezione ritualmente sollevata da parte appellante e volta a far dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito relativamente a tutte le operazioni bancarie risalenti al decennio antecedente la proposizione dell'azione giudiziaria;
- 2) Omessa/ insufficiente motivazione sulle eccezioni alla C.T.U.. Eccezioni che pur se puntualmente e specificamente esplicitate in sede di esame alla c.t.u. non portavano il giudicante a convocare a chiarimenti il nominato consulente tecnico d'ufficio.

L'appello non è meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni.





Premesso che l'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. è per sua natura succintamente motivata, nel senso che il giudice non è tenuto a dar conto dello svolgimento del processo né a motivare su tutte le domande ed eccezioni poste dalle parti, attività rimessa alla successiva ed eventuale fase della redazione della sentenza, la censura costituente il primo motivo d'appello deve essere rigettata.

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale tanto della Suprema Corte quanto dei Tribunali di merito e, non ultimo, di questa Corte d'Appello il computo del termine di prescrizione decennale per il reclamo delle somme indebitamente trattenute dagli istituti di credito a titolo di interessi, spese e costi su un'apertura di credito in conto corrente, inizia a decorrere dalla data di chiusura definitiva del rapporto e non dalla data di ricezione dell'estratto conto periodico.

A tal proposito è necessario ricordare come il contratto di apertura di credito in conto corrente è un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi (operazioni), che si conclude con la chiusura del conto, momento in cui si stabiliscono in via definitiva, a mezzo del saldo di conto corrente, i crediti e i debiti delle parti tra loro.

Conseguentemente, l'estratto conto bancario va considerato quale semplice documento contabile contenente il riepilogo delle singole operazioni di credito / debito senza che le stesse possano essere considerate fonte di autonomi rapporti di credito/debito tra il cliente correntista e l'istituto di credito.

Quindi la mancata contestazione dell'estratto conto redatto unilateralmente dalla banca, può rendere non più impugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo contabile ma non pregiudica la possibilità per il correntista di contestare la validità e l'efficacia dei rapporti obbligatori che hanno dato luogo agli accrediti ed addebiti (cfr. per tutte Cass. Civ. n.2262/1984; Cass. Civ. n.5876/1991, Cass. Civ. n.10185/1994; Cass. Civ. n.4140/1995, Cass. Civ. n.3662/1996, Cass. Civ. n.6247/98, Cass. Civ. n.4639/1999, Cass. Civ. n.5720/2004, Cass. Civ. sez. un. N.24418/2010, Corte d'Appello di Torino n.1737/2007, Corte di Appello di Ancona n. 420/2016).

Alla luce di quanto sopra e considerato che dalla chiusura del conto corrente, avvenuta come da documentazione in atti (cfr. doc. 2 parte attrice/appellata) il 10.02.2003, alla proposizione del giudizio di primo grado, mediante





notifica dell'atto di citazione (03.07.2006), sono decorsi poco più di tre anni nessuna prescrizione può dirsi verificata a carico dell'attore odierno appellato.

Nemmeno accoglibile è il rilievo, avanzato da parte appellante, secondo il quale a far data dal 22.04.2000 non esisterebbe più il problema di illegittimo anatocismo per avere la Banca, in applicazione di quanto disposto dalla Delibera CICR del 9.02.2000 in merito ai criteri ed alle modalità da seguirsi per la produzione di interessi sugli interessi, adeguato il contratto alla nuova disciplina dell'anatocismo bancario e pubblicato il detto adeguamento in Gazzetta Ufficiale in data 28.06.2000.

Deve precisarsi al riguardo e con rifermento alla normativa applicabile "ratione temporis" che "...in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente (a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 425/2000 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76 Cost. il D Lgs. n. 342/1999, art. 25, comma 3, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al secondo comma del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza) siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerarsi nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c." (cfr. Cass. Civ. sez I 13.9.2013 n.21027).

Stabilito quanto sopra per il pregresso deve, poi, osservarsi che l'art.7 della delibera CIRC 9.2.2000 che ha dettato una regolamentazione dei rapporti bancari precedentemente costituiti, così dispone:

"1) Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30.06.2000 e i relativi effetti si produrranno a decorrere dal successivo I luglio. 2) Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30.06.2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla



√erifich€finanziamenti.it

Sentenza n. 65/2017 pubbl. il 13/01/2017 RG n. 1347/2010 Repert. n. 65/2017 del 13/01/2017

prima occasione utile, e, comunque entro il 30.12.2000. 3) Nel caso in cui le nuove condizioni comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela".

Ora, escluso che per stabilire la natura migliorativa o meno delle condizioni contrattuali si possa far riferimento alla pregressa situazione di fatto (calcolo dell'anatocismo trimestrale), è evidente che il termine di raffronto è il regolamento contrattuale nei limiti della rispondenza alla legge, vale a dire l'assenza di ogni anatocismo.

Conseguentemente la "nuova" previsione di un anatocismo (anche se con condizione di reciprocità) costituisce un peggioramento delle condizioni contrattuali (stante la mancata previsione di un tale sistema di calcolo ed il rapporto negativo tra interessi passivi e quelli attivi) e, quindi, necessita di un accordo tra le parti che, tuttavia, nel caso di specie non risulta essere intervenuto.

Correttamente, pertanto, si è provveduto a prendere in esame, ai fini del calcolo restitutorio, l'intero rapporto contrattuale sorto il 14.05.1986 e cessato in data 10.02.2003 con la chiusura conto.

Quanto al secondo motivo d'appello, relativo ad una ritenuta omessa/insufficiente motivazione sulle eccezioni mosse alla c.t.u. e sul rigetto della istanza volta a convocare a chiarimenti il consulente tecnico, l'infondatezza della censura deriva dal fatto che, nel caso di specie, trattandosi di ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. il giudicante ha correttamente provveduto, in ossequio al disposto dell'art. 134 c.p.c., ha fornire succinta motivazione della decisione assunta che, per quanto è dato leggere nel provvedimento oggetto di impugnativa "ritenuto che non sia necessario chiamare a chiarimento il c.t.u. come richiesto dalla convenuta", ha riguardato anche i rilievi sulla base dei quali la convenuta odierna appellante chiedeva convocarsi a chiarimenti il c.t.u..

D'altra parte avendo la Banca convenuta odierna l'appellante rinunciato a chiedere, nei termini di legge, l'emissione della sentenza, provvedimento caratterizzato da una esposizione non sommaria dei motivi posti dal giudicante a fondamento della decisione, non si vede come possa oggi dolersi della sommarietà della motivazione. A quanto sino ad ora esposto deve, comunque, aggiungersi che la contestazione sollevata da parte appellante circa l'ingiustificato addebito restitutorio della somma





di € 2.022,08, pari alle competenze relative all'ultimo trimestre 1989, addebitate nei primi giorni del 1990 (10.01.1990), calcolata dal c.t.u. in mancanza di estratti conto idonei a dimostrare che trattavasi di interessi passivi e/o spese periodiche, non può trovare accoglimento poiché dall'esame stesso del documento (estratto di conto corrente al 31.03.1990 prodotto da parte attrice sub doc n.2 atto di citazione) preso in esame dal c.t.u. per elaborare il predetto calcolo restitutorio si evince chiaramente come la somma posta dal c.t.u. a base delle operazioni (Lit. 3.915.301 pari ad € 2.022,08) è non solo chiaramente riferita al trimestre precedente (la valuta è infatti al 31.12.1989 giorno di chiusura dell'ultimo trimestre 1989) ma è anche chiaramente composta da interessi passivi, spese e competenze e ciò poichè l'operazione di addebito a carico del cliente è descritta come "competenze su C/c" termine che in diritto e prassi bancaria individua appunto le voci interessi (in questo caso passivi dato che la somma è posta sotto la voce "dare"), commissioni e spese. Per tutto quanto esposto ed argomentato, l'intestata Corte rigetta l'appello proposto dalla Banca s.p.a., nei confronti di edavverso l'ordinanza resa, nel giudizio R.G. n. 32/2008 promosso da

/ s.p.a., ai sensi dell'art. 186 quater c.p.c. dal Tribunale di Ascoli Piceno, Sez. Distaccata di San Benedetto del Tronto in data 8.10.2009, comunicata in data 15.10.2009, avente acquisito efficacia di sentenza impugnabile per mancata manifestazione da parte della Banca convenuta, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della medesima, della volontà che fosse pronunciata sentenza.

Le spese di causa seguono la soccombenza nella misura indicata nel dispositivo e, giusta dichiarazione di distrazione effettuata da parte del legale dell'appellato, Avv. Emanuele Argento, andranno pagate in favore di quest'ultimo difensore.

P. T. M.

La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Banca s.p.a., nei confronti di , ed avverso l'ordinanza in epigrafe, così provvede:

- rigetta l'appello, confermando integralmente l'ordinanza impugnata;
- condanna l'appellante al pagamento in favore del difensore di parte appellata, Avv. Emanuele Argento, dichiaratosi antistatario, delle spese di lite del grado, spese





che liquida in € 3.777,00= rispettivamente per le fasi di studio, introduttiva e di decisione, oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge.

Ancona, lì 16 dicembre 2016

IL GIUD. AUSIL. RELATORE

Avv. Vederico D'Incecco

IL PRESIDENTE

Dott/Ugo Pastore

1L CANCELLIERE (Saviage Martelii)

CONTROL OF ANCONA SEZIONE OFFIE Victo: Depositato in Cancelleria

> orgi ...1.3.GEN.2017. IL CAPRELLIERE